

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad autorizzare interventi per opere di conto degli enti locali, per l'edilizia popolare, per provvedimenti a favore delle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, nonchè ad assicurare altri interventi diversi.

Col provvedimento medesimo si provvede, infine, ad introdurre in bilancio le variazioni conseguenti alle cennate esigenze, nonchè quelle altre rese indispensabili dalla necessità di adeguare le dotazioni di taluni capitoli alle concrete esigenze della gestione.

In particolare con l'articolo 1 i limiti di impegno autorizzati dall'articolo 6 della leg-

ge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici per il 1962-63, per la concessione di contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali, vengono aumentati di 7 miliardi, così ripartiti:

per opere stradali: 2 miliardi;
per opere marittime: 1 miliardo;
per opere elettriche: 350 milioni;
per opere igieniche: 3,5 miliardi;
per costruzione ed ampliamento di sedi municipali e degli archivi di Stato: 150 milioni.

Con l'articolo 2, poi, viene autorizzato il limite d'impegno di 1 miliardo per la con-

cessione di contributi a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S. e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione ed alla costruzione di altri analoghi quartieri in Comuni capoluoghi di provincia per il risanamento di borgate malsane, nonchè per la costruzione di case popolari negli altri Comuni capoluoghi di provincia che, secondo il censimento 1961, abbiano conseguito un notevole incremento demografico o siano oggetto di rilevante migrazione interna.

L'articolo 3 provvede ad aumentare di lire 5 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni e modificazioni, per interventi a favore delle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale.

Al fine, poi, di provvedere al completamento dei lavori necessari per lo smaltimento delle acque vaganti nel Comune di Lecce, di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, con l'articolo 4 viene autorizzata la spesa di lire 820 milioni.

Con l'articolo 5 si provvede ad aumentare di lire 3.575 milioni la spesa di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, riguardante le somme dovute dalle singole Amministrazioni a quella postale a seguito della abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, disposte con legge 25 aprile 1961, n. 355.

Con l'articolo 6 la spesa autorizzata dall'articolo 9 della citata legge n. 1391, per il funzionamento della Corte costituzionale nell'esercizio 1962-63, viene aumentata di lire 90 milioni.

Con gli articoli numeri 8 e 9, infine, si dispongono le variazioni di bilancio elencate nelle tabelle annesse al presente disegno di legge rispettivamente per l'entrata dello Stato e la spesa di taluni Ministeri.

L'opportunità di dar corso agli interventi sopra cennati, nonchè ai provvedimenti di contenuto particolare appresso elencati, ha indotto a provvedere sin da ora ad individuare le entrate con le quali fronteggiare i relativi oneri.

Circa l'entrata, le variazioni ammontanti a complessivi milioni 151.900 concernono la lievitazione normale delle medesime rispetto alle previsioni di bilancio, relativamente al periodo luglio-dicembre 1962, sulla base degli accertamenti in corso a tutto dicembre 1962.

Dette maggiori entrate vengono destinate per milioni 17.485 al finanziamento degli oneri di cui ai primi sei articoli del presente disegno di legge.

La residua disponibilità di milioni 134.415 viene destinata per milioni 3.642 a variazioni agli stanziamenti di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno e per milioni 130.773 al finanziamento dei seguenti provvedimenti legislativi di contenuto particolare:

(milioni di lire)

| | |
|---|--------|
| Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato | 27.000 |
| Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola | 17.100 |
| Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato | 10.000 |
| Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici | 13.300 |
| Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 2.000 |
| Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia | 13.300 |
| Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiore alle lire 50.000 mensili lorde | 13.500 |

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| (milioni di lire) | (milioni di lire) |
|---|---|
| Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato | Contributo all'Ente autonomo del Volturmo per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici ai sensi della legge 24 marzo 1921, n. 375 |
| 1.800 | 100 |
| Concessione di una indennità « una tantum » al personale in quiescenza | Contributo per l'erezione del monumento alla Resistenza in Cuneo |
| 15.000 | 25 |
| Riordinamento del Corpo forestale dello Stato | Provvidenze assistenziali a favore dei profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano |
| 200 | 2.000 |
| Contributo straordinario a favore delle Università ed istituzione di altre cattedre e posti di assistente | Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1962 |
| 1.150 | 600 |
| Miglioramenti economici al Clero congruato | Commissione preparatoria europea delle ricerche spaziali (CO-P.E.R.S.) |
| 1.590 | 144 |
| Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento | Protocollo italo-jugoslavo per il rinnovo dell'Accordo sulla pesca firmato a Belgrado il 23 luglio 1962 |
| 6.000 | 129 |
| Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice | Modifica al regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo |
| 5.550 | 25 |
| Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relative al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Lago Trasimeno | <u>130.773</u> |
| 10 | |
| Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini | |
| 250 | |

Il presente provvedimento, per le finalità cui è inteso, riveste carattere della massima urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge numero 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.

Art. 2.

È autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, di cui:

a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;

b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera a) per la costruzione di case popolari in comuni capoluogo di provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera a) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata di lire 5 miliardi.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto della somma stessa da effettuarsi dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 820.000.000 per il completamento dei lavori di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vanti nel comune di Lecce.

Art. 5.

La somma di lire 9.000.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, è aumentata di lire 3.575.000.000.

Art. 6.

La spesa di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, è aumentata di lire 90.000.000.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si fa fronte con un'ali-

quota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 9.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA
ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63*In aumento:*

| | | |
|---|----|-----------------|
| Cap. n. 30. — Imposta sui fabbricati | L. | 1.000.000.000 |
| » » 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile | » | 35.000.000.000 |
| » » 32. — Imposta complementare progres- siva, ecc. | » | 4.000.000.000 |
| » » 39. — Imposta sulle successioni e dona- zioni | » | 1.000.000.000 |
| » » 41. — Imposta di registro | » | 8.000.000.000 |
| » » 42. — Imposta generale sull'entrata, ecc. | » | 19.000.000.000 |
| » » 43. — Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati, ecc. | » | 10.000.000.000 |
| » » 45. — Imposte in surrogazione del regi- stro e del bollo | » | 1.000.000.000 |
| » » 47. — Imposta ipotecaria | » | 4.000.000.000 |
| » » 64. — Tasse di pubblico insegnamento | » | 400.000.000 |
| » » 68. — Imposta di fabbricazione sugli spiriti | » | 1.000.000.000 |
| » » 69. — Imposta di fabbricazione sulla birra | » | 3.000.000.000 |
| » » 70. — Imposta di fabbricazione sullo zucchero | » | 1.000.000.000 |
| » » 76. — Imposta di fabbricazione sugli olii minerali, ecc. | » | 46.000.000.000 |
| » » 77. — Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| » » 82. — Imposta di fabbricazione sui fila- ti, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| » » 84. — Imposta sul consumo del caffè, ecc. | » | 1.500.000.000 |
| » » 85. — Imposta sul consumo del cacao, ecc. | » | 500.000.000 |
| » » 86. — Dogane e diritti marittimi | » | 10.000.000.000 |
| » » 90. — Sovrimposte di confine, ecc. | » | 500.000.000 |
| » » 91. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc. | » | 500.000.000 |
| » » 94. — Imposta sul consumo dei tabac- chi, ecc. | » | 1.500.000.000 |
| » » 98. — Provento del lotto | » | 1.000.000.000 |
| TOTALE | L. | 151.900.000.000 |

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

| | | |
|--|----|----------------------|
| Cap. n. 37. — Spese per il Senato della Repubblica | L. | 555.000.000 |
| » » 38. — Spese per la Camera dei deputati | » | 1.400.000.000 |
| » » 40. — Spese per il funzionamento della Corte costituzionale, ecc. | » | 90.000.000 |
| » » 163. — Spese per i servizi di stampa e di informazioni | » | 87.000.000 |
| » » 314. — Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali, ecc. | » | 3.575.000.000 |
| Totale degli aumenti | L. | <u>5.707.000.000</u> |

b) In diminuzione:

| | | |
|--|----|----------------------|
| Cap. n. 399. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso | L. | 1.000.000.000 |
| » » 562. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso | » | 2.400.000.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | <u>3.400.000.000</u> |

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

| | | |
|--|----|----------------------|
| Cap. n. 134. — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc. | L. | 1.000.000.000 |
| » » 170. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. | » | 4.000.000.000 |
| | L. | <u>5.000.000.000</u> |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

| | |
|---|--------------------------|
| Cap. n. 186. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. | L. 820.000.000 |
| » » 199. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni, ecc. | » 2.000.000.000 |
| » » 201. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali, ecc. | » 1.000.000.000 |
| » » 204. — Concorsi e sussidi mediante contributi trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi, ecc. | » 350.000.000 |
| » » 210-bis (di nuova istituzione). — Contributi costanti trentacinquennali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas | » 1.000.000.000 |
| » » 212. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali, ecc. | » 3.500.000.000 |
| » » 215. — Contributi costanti per trentacinque anni a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi, ecc. | » 150.000.000 |
| » » 230-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Autorizzazione di spese non ripartite »). — Fondo indiviso per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni e modificazioni | » 5.000.000.000 |
| TOTALE | <u>L. 13.820.000.000</u> |